SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 162

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 13 luglio 1993 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 giugno 1993.

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 luglio 1993-14 gennaio 1994, alle operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta all'interno a tassi variabili, ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento del credito all'esportazione e, in particolare, l'art. 18, quarto comma, il quale dispone che le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni predette sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 1° marzo 1988, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1988, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 179, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 1988, recante nuove regolamentazioni in materia di condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, l'art. 15 che prevede la determinazione del tasso di riferimento per i finanziamenti all'esportazione effettuati con emissioni di obbligazioni e certificati di deposito a medio e lungo termine a tasso variabile, nonché con emissioni di certificati di deposito e buoni fruttiferi a tasso fisso con durata non superiore a diciannove mesi;

Visto il successivo art. 16 del sopracitato decreto 1° marzo 1988, con il quale si dispone la determinazione, con periodicità semestrale, decorrente dal quindicesimo al quattordicesimo giorno del semestre, del costo della provvista dei fondi, sulla base della media ponderata dei costi della raccolta obbligazionaria a tassi variabili effettuata dagli istituti di credito mobiliare, rilevata al 30 aprile e 31 ottobre di ogni anno dalla Banca d'Italia, che provvede a darne comunicazione al Ministero del tesoro almeno quindici giorni prima dell'inizio del periodo successivo;

Visto il decreto ministeriale del 28 dicembre 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1993, con il quale è stato determinato nella misura del 14,15 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 gennaio-14 luglio 1993;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi, rilevato ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate, per il periodo 15 luglio 1993-14 gennaio 1994 è pari al 14,17 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14,17 per cento.

In conseguenza, tento conto della commissione onnicomprensiva dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento per il periodo 15 luglio 1993-14 gennaio 1994, è pari al 14,67 per cento.

La suddetta misura della commissione rimane fissa per tutta la durata dell'operazione ammessa alle agevolazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A3904

DECRETO 30 giugno 1993.

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 luglio-14 agosto 1993, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 1988, n. 123, recante condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, gli articoli 13 e 14 riguardanti la determinazione del tasso di riferimento da assumere come base dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale del 9 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1989, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 285, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 1989, con il quale è stata fissata nella misura dello 0,50 per cento la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato con dilazione di pagamento uguale o superiore ai ventiquattro mesi di cui alle disposizioni sopracitate;

Visto il decreto ministeriale del 29 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 14 giugno 1993, con il quale è stato fissato nella misura del 13,45 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 giugno-14 luglio 1993;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate per il periodo 15 luglio-14 agosto 1993, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 12,70 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 luglio-14 agosto 1993, è pari al 12,70 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta nella misura dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento applicabile alle operazioni suddette, per il periodo 15 luglio-14 agosto 1993, è pari al 13,20 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A3905

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 8 luglio 1993.

Proroga della data di presentazione delle domande di sanatoria per il grano duro di produzione 1992.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto 14 giugno 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 19 giugno 1993, recante particolari disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalla normativa comunitaria per il grano duro di produzione 1992;

Considerato che gli uffici regionali preposti all'istruttoria delle domande di aiuto e le organizzazioni agricole professionali hanno segnalato la necessità di disporre di un arco temporale più ampio ai fini degli adempimenti connessi al predetto decreto;

Ritenuta l'opportunità di considerare le difficoltà rappresentate per il rispetto della data del 19 luglio 1993 fissata quale termine per la presentazione delle domande di sanatoria;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine di cui all'art. 1, paragrafo 1, del decreto ministeriale 14 giugno 1993 è prorogato al 30 luglio 1993.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1993

Il Ministro: DIANA

93A3921

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 luglio 1993.

Disposizioni per il riparto tra Stato e comuni delle somme riscosse dai concessionari per imposta comunale sugli immobili (ICI) relativa all'anno 1993.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il quale istituisce, a decorrere dall'anno 1993, l'imposta comunale sugli immobili (ICI);

Visto l'art. 4 del detto decreto legislativo il quale stabilisce che soggetto attivo è il comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio;

Visto il successivo art. 18, comma 2, per effetto del quale:

a) le somme riscosse per ICI dovuta limitatamente all'anno 1993 sono di spettanza dello Stato, per la parte corrispondente all'aliquota minima del 4 per mille, e del comune per la parte corrispondente all'aliquota eccedente il 4 per mille eventualmente deliberata;

b) dalle somme di spettanza dello Stato deve essere detratto un importo pari alla media delle riscossioni nel triennio 1990-1992 per imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, il quale deve essere versato in favore del comune;

Visto l'art. 10, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 504/1992, il quale stabilisce l'importo della commissione spettante al concessionario della riscossione;

Visto l'art. 18, comma 2, dello stesso decreto legislativo nella parte in cui dispone che la commissione spettante al concessionario è a carico dell'ente a favore del quale le somme sono devolute;

Visto il decreto interministeriale del 26 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del successivo 7 aprile, concernente le modalità di comunicazione da parte del comune al concessionario della riscossione dell'aliquota ICI vigente per l'anno 1993 e della media delle riscossioni INVIM 1990-1992;

Visto il decreto interministeriale del 12 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del successivo 20 maggio, relativo all'approvazione del modello per il versamento dell'ICI;

Visto l'art. 18, comma 6, del detto decreto legislativo n. 504/1992 il quale stabilisce, tra l'altro, che le disposizioni recate dal comma 2 dello stesso art. 18 non si applicano ai comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il comma 4 del predetto art. 18 nella parte in cui dispone che con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabiliti i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 medesimo art. 18;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1998, n. 43, concernente l'istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici;

Visto l'art. 73 del predetto decreto presidenziale numero 43/1988 che regola il versamento delle somme riscosse dai concessionari mediante versamenti diretti;

Visti gli articoli 1280 e seguenti delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro che disciplinano le contabilità speciali costituite da somme versate in conto corrente presso le sezioni di tesoreria;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che, ai sensi del più volte citato comma 2 dell'art. 18, la detrazione per l'abitazione principale, di cui all'art. 8 dello stesso decreto legislativo, deve essere sottratta dalla quota di imposta di spettanza dello Stato e fino a concorrenza dell'ammontare della quota stesssa;

Decreta:

Art. 1

1. Le somme riscosse dai concessionari per imposta comunale sugli immobili relativa all'anno 1993, diverse da quelle di cui al comma 3 del successivo art. 3, devono essere dagli stessi versate, al lordo delle commissioni spettanti, nei termini e secondo le modalità previsti dall'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e comunque non prima dell'11 luglio 1993, alle apposite contabilità speciali, istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ai sensi degli articoli 1280 e seguenti delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, intestate alle intendenze di finanza territorialmente competenti.

Art. 2.

1. Sulla base della misura di aliquota comunicata ai sensi del decreto interministeriale 26 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del successivo 7 aprile, i concessionari devono quantificare la parte delle somme di cui all'art. 1 di spettanza dello Stato e quella di spettanza del comune. Se per il comune di ubicazione degli immobili, indicato dal contribuente sul modulo di versamento, è stata comunicata l'aliquota del 4 per mille oppure non è stata comunicata l'aliquota, l'intero importo versato è di spettanza dello Stato. Se, invece, per il detto comune è stata comunicata un'aliquota superiore al 4 per mille, il concessionario deve:

a) sommare gli importi versati dai contribuenti per quel determinato comune;

b) sottrarre dal totale così ottenuto la somma degli importi che i suddetti contribuenti hanno indicato come riferiti all'abitazione principale;

c) ripartire tale differenza fra lo Stato e quel determinato comune, secondo il seguente rapporto aliquota comunicata sta al detto importo differenziale come aliquota del 4 per mille sta ad X (X rappresenta la parte di spettanza dello Stato); per cui, ad esempio, se i totali di cui alle lettere *a)* e *b)* sono rispettivamente di 140 miliardi e 20 miliardi, e quindi l'importo differenziale è di 120 miliardi, e l'aliquota comunicata dal comune cui si riferiscono i versamenti è del 6 per mille, si ha, applicando il predetto rapporto, che 80 miliardi spettano allo Stato e 40 miliardi al comune;

d) ripartire gli importi di cui alla lettera *b)* distintamente per ogni singolo versamento, operando il rapporto con riferimento all'importo indicato quale somma versata per l'abitazione principale maggiorato dell'importo indicato come detrazione per l'abitazione medesima e sottraendo tale maggiorazione dalla parte di spettanza dello Stato. Così, ad esempio, se l'importo versato per abitazione principale è di 540.000 lire e la detrazione calcolata è di 60.000 lire, con aliquota comunicata del 6 per mille, si ha: 6 sta a 600.000 lire come 4 sta a X; per cui X è uguale a 400.000; 400.000 meno 60.000 = 340.000. Pertanto, per quel singolo versamento, 340.000 lire spettano allo Stato e 200.000 lire al comune. Parimenti, se l'importo versato per abitazione principale è di 29.000 lire e la detrazione calcolata è di 81.000 lire, con l'aliquota del 6 per mille, si ha che allo Stato non spetta alcun importo ed al comune spettano 29.000 lire.

2. Il totale degli importi risultanti dalle operazioni di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma precedente rappresentata la parte di spettanza dello Stato e del comune.

Art. 3.

1. I concessionari devono determinare, ai sensi dell'art. 2, la parte dell'ICI di spettanza dello Stato e quella di spettanza dei comuni:

a) entro il 20 settembre 1993, per le somme versate in contabilità speciale, ai sensi dell'art. 1, fino al precedente 31 agosto;

b) entro il 18 febbraio 1994, per quelle versate nella predetta contabilità successivamente al 31 agosto e fino al 31 gennaio 1994;

c) entro il mese successivo ad ogni semestre solare, per le somme, sempre a titolo di imposta comunale sugli immobili relativa all'anno 1993, versate in contabilità speciale successivamente al 31 gennaio 1994.

2. Qualora sul modulo non sia indicato il comune, il concessionario invita il contribuente a fornire l'indicazione richiesta e procede al riparto alla prima scadenza utile. Se l'importo versato non corrisponde a quello riferito all'abitazione principale ovvero alla somma degli importi riferiti ai diversi gruppi di immobili, ivi compresa l'abitazione principale, ma vi è corrispondenza sottraendo dall'importo riferito all'abitazione principale quello indicato come detrazione per l'abitazione medesima, il concessionario procede alla ripartizione assumendo quale

importo riferito all'abitazione principale quello indicato sul modulo diminuito dell'ammontare della detrazione indicato sul modulo stesso. Se sul modulo è indicata una detrazione per l'abitazione principale eccedente l'importo massimo consentito oppure se è indicato l'importo riferito all'abitazione principale e non anche quello della detrazione, il concessionario procede alla ripartizione sulla base dei dati indicati, salvo successive operazioni di conguaglio.

3. Con successivo decreto, da emanare ai sensi del comma 4 dell'art. 18 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, saranno stabiliti i termini e le modalità per il riparto delle somme riscosse, a titolo di imposta comunale sugli immobili relativa all'anno 1993 e conseguenti sanzioni ed interessi, a seguito dell'attività di liquidazione ed accertamento da parte degli uffici dell'Amministrazione finanziaria dello Stato.

4. Sulle somme spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 i concessionari calcolano, con riferimento ad ogni versamento effettuato dal contribuente, la commissione nella misura indicata nel comma 3 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 504/1992; se l'aliquota del comune è superiore al 4 per mille, gli importi minimo e massimo indicati nel comma 3 del predetto art. 10 sono ripartiti, con arrotondamento per eccesso o per difetto alla lira, tra Stato e comune sulla base del rapporto tra l'aliquota del comune e quella del 4 per mille.

5. Dall'importo di spettanza dello Stato riferito al singolo comune, al netto della commissione sullo Stato medesimo gravante, deve essere detratto l'ammontare, pari alla media delle riscossioni nel triennio 1990-1992 per imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, comunicato dal comune ai sensi del decreto interministeriale del 26 marzo 1993. Detto ammontare deve essere detratto: per metà, dalle somme di cui alla lettera *a)* del comma 1 e, comunque, fino a concorrenza delle somme stesse; per la restante parte, dalle somme di cui alle lettere *b)* e *c)* del medesimo comma 1 versate in contabilità speciale fino al 30 giugno 1994. Se, con riferimento al singolo comune, l'ammontare complessivo da detrarre non trova capienza nelle predette somme, l'importo eccedente deve essere corrisposto al comune nei termini e secondo le modalità che saranno stabiliti con successivo decreto.

6. L'ammontare detratto, di cui al comma 5, deve essere computato in favore del comune anche in caso di applicazione sul suo territorio dell'aliquota al 4 per mille; se l'aliquota eccede tale misura, il predetto ammontare deve essere aggiunto all'importo per ICI, al netto della commissione gravante sul comune, di spettanza del comune stesso.

Art. 4.

1. Entro gli stessi termini indicati nel comma 1 dell'articolo 3 i concessionari devono presentare direttamente alle competenti intendenze di finanza prospetti riepilogativi, distintamente per ogni comune, delle operazioni effettuate ai sensi degli articoli 2 e 3, indicandovi separatamente la ripartizione riguardante le abitazioni principali e quella relativa agli altri immobili nonché specificandovi la misura dell'aliquota considerata, l'ammontare complessivo della media delle riscossioni INVIM nel triennio 1990-1992 comunicato dal comune e le modalità di determinazione delle commissioni spettanti. Ai prospetti devono essere allegate, in copia, le quietanze di contabilità speciale mod. 80T.

2. Entro i cinque giorni successivi alla presentazione di cui al comma 1 gli intendenti di finanza dispongono, mediante emissione di ordinativo di contabilità speciale estinguibile con commutazione in quietanza di entrata, mod. 121T, il versamento dell'importo di spettanza dello Stato al capo X, cap. 3758, al netto delle commissioni spettanti ai concessionari. Contestualmente gli intendenti di finanza:

a) emettono ordinativi collettivi di contabilità speciale per il versamento degli importi di spettanza dei singoli comuni, al netto delle commissioni da loro dovute a favore dei concessionari; gli ordinativi sono estinguibili mediante accreditamento alla contabilità speciale fruttifera di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, per i comuni soggetti alle norme sulla tesoreria unica e, per gli altri comuni non contemplati dalla predetta normativa, mediante accreditamento sul conto corrente postale intestato al comune interessato;

b) emettono ordinativi di contabilità speciale a favore dei concessionari per l'importo delle commissioni ad essi spettante.

3. Entro il termine di cui al comma 2 i concessionari trasmettono alla competente ragioneria provinciale dello Stato la distinta riepilogativa di cui al comma 4 dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988.

Art. 5.

1. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti non si applicano per i versamenti relativi ad immobili ubicati nei comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano. Le somme riscosse dai concessionari delle anzidette province per detti immobili devono essere dagli stessi versate, al netto delle commissioni ad essi spettanti, alle casse dei comuni interessati nei termini e secondo le modalità previsti dall'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988. Per i versamenti effettuati irregolarmente a concessionari diversi da quelli operanti nelle dette province valgono le disposizioni di cui all'art. 6, salvo l'obbligo dell'intendente di finanza di effettuare il trasferimento delle somme sul conto corrente postale intestato al competente concessionario di Trento o Bolzano.

2. Qualora i concessionari di Trento o Bolzano ricevano pagamenti relativi ad immobili ubicati fuori del territorio delle suddette province, rimangono ferme le disposizioni di cui all'art. 6, salvo l'obbligo del concessionario di effettuare, in luogo dell'intendente di finanza, il versamento alla contabilità speciale sulla quale opera il concessionario competente.

Art. 6.

1. Ove il pagamento dell'imposta venga effettuato a concessionario incompetente, questi, fermo restando il versamento alla contabilità speciale nei termini di cui all'art. 1, deve:

a) inviare comunicazione al competente concessionario con allegato l'originale certificato di accreditamento, di cui sarà trattenuta copia;

b) trasmettere all'intendenza di finanza del proprio ambito territoriale, nonché alle altre intendenze interessate, un elenco dei pagamenti irregolari con indicazione dell'importo che va accreditato alle contabilità speciali dei concessionari competenti;

c) inviare comunicazione degli irregolari versamenti all'ufficio tributario competente.

2. L'intendente di finanza, per le comunicazioni ricevute fino al trentesimo giorno precedente la scadenza del termine utile per la presentazione dei prospetti riepilogativi di cui all'art. 4, deve operare il trasferimento alle contabilità speciali sulle quali operano i concessionari competenti per territorio in relazione ai comuni di ubicazione degli immobili, dandone comunicazione sia all'intendenza di finanza competente che ai concessionari interessati.

3. Nel prospetto riepilogativo vanno evidenziati, oltre ai dati indicati nell'art. 4, comma 1, sia le somme per le quali il concessionario è risultato incompetente, sia quelle per le quali lo stesso concessionario ha ricevuto le comunicazioni di cui al comma 1, lettera *a)*.

Art. 7.

1. I concessionari della riscossione, ivi compresi quelli di Trento e Bolzano, devono registrare su supporti magnetici i dati, risultanti da ciascun modulo di versamento, relativi:

al comune di ubicazione degli immobili e al suo codice di avviamento postale;

al codice fiscale del contribuente;

all'importo dell'ICI complessivamente versato ed alla sua suddivisione per terreni agricoli, aree fabbricabili, abitazione principale ed altri fabbricati;

all'importo indicato come detrazione per l'abitazione principale;

al numero dei fabbricati;

all'anno di imposta;

al riferimento se trattasi di versamento in acconto od a saldo.

Analoga registrazione deve essere effettuata per la indicazione della data di ogni versamento, sia presso gli sportelli del concessionario che presso gli uffici postali, con la specificazione, in quest'ultimo caso, della data in cui è pervenuta al concessionario la comunicazione dell'accreditamento.

2. Per l'anno 1993 i concessionari della riscossione oltre i dati di cui al comma 1 devono trasmettere:

a) gli estremi del versamento alla tesoreria provinciale dello Stato e ai comuni;

b) gli estremi della ripartizione, effettuata per ciascun versamento in tesoreria, della quota spettante allo Stato e ai comuni distintamente per abitazioni principali ed altri immobili con indicazione dei compensi a carico degli enti destinatari.

3. Con successivo decreto saranno stabiliti i tempi, le modalità e le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati registrati ai sensi dei commi 1 e 2, distinti, nell'ambito di ogni singolo comune di ubicazione degli immobili, per ciascun codice fiscale del contribuente e separati, per ogni anno di imposta, per i versamenti in acconto ed a saldo. Col medesimo decreto saranno impartite le disposizioni relative all'esecuzione dei controlli.

Art. 8.

1. I concessionari del servizio della riscossione, gli uffici postali e le aziende di credito convenzionate con i concessionari non devono accettare versamenti, a titolo di acconto dell'imposta comunale sugli immobili, se l'importo da versare è inferiore a lire quattromila.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 1993

Il Ministro delle finanze
GALLO

p. *Il Ministro del tesoro*
COLONI

Il Ministro dell'interno
MANCINO

Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1993
Registro n. 23 Finanze, foglio n. 291

93A3920

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 24 giugno 1993.

Ulteriori variazioni al decreto ministeriale 7 gennaio 1976 recante modificazioni al decreto ministeriale 31 marzo 1966, concernente la data di costituzione degli uffici centrali del Ministero della difesa e l'ordinamento degli uffici stessi.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1966, concernente la data di costituzione degli uffici centrali del Ministero della difesa e l'ordinamento degli uffici stessi;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1976, concernente modificazioni al citato decreto ministeriale 31 marzo 1966;

Ritenuta l'opportunità di modificare ulteriormente le attribuzioni, di cui al decreto ministeriale 7 gennaio 1976, del 4° reparto dell'Ufficio centrale per gli studi giuridici e la legislazione, per una migliore efficienza e funzionalità del reparto medesimo;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal consiglio di amministrazione in data 26 febbraio 1993;

Decreta:

Le attribuzioni del 4° reparto dell'Ufficio centrale per gli studi giuridici e la legislazione di cui al decreto ministeriale 7 gennaio 1976 sono sostituite dalle seguenti:

«Provvedere inoltre alla predisposizione e autorizzazione della stampa del "Giornale Ufficiale", alla raccolta, all'esame e inoltro dei decreti di nomina e variazioni di commissioni esaminatrici, dei decreti di costituzione e soppressione di magazzini e di nomina dei consegnatari, nonché all'inoltro dei decreti concernenti conferimento di onorificenze dell'ordine di Vittorio Veneto, riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e conferimento della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1993

Il Ministro: FABBRI

93A3906

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 17 giugno 1993.

Istituzione dell'Università degli studi di Teramo.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 - Approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93, ed in particolare l'art. 15-*bis* istitutivo dell'Università di Teramo;

Visti i decreti ministeriali 20 gennaio 1992 e 27 aprile 1993 con i quali sono state dettate modalità di attuazione della richiamata normativa;

Vista l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo - L'Aquila, n. 92/93 del 10 marzo 1993;

Ritenuta la necessità di sostituire i suddetti decreti al fine di eliminare ogni incertezza interpretativa e di assicurare la conformità delle disposizioni attuative alla legge succitata e al piano triennale;

Considerata la sentenza della Corte costituzionale n. 1017 del 26 ottobre 1988;

Considerata l'urgenza di provvedere all'avvio dell'Università degli studi di Teramo.

Decreta:

Art. 1

A decorrere dal 1° novembre 1993 è istituita l'Università degli studi di Teramo, mediante lo scorporo delle facoltà e dei corsi di laurea dell'Università degli studi di Chieti funzionanti presso la sede di Teramo.

Essa è compresa tra quelle previste dall'art. 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

L'Università degli studi di Teramo comprende le seguenti facoltà e i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:

a) giurisprudenza - c.l. giurisprudenza;

b) scienze politiche - c.l. scienze politiche e corso di diploma in statistica;

c) medicina veterinaria - c.l. medicina veterinaria.

Le facoltà e i corsi di laurea di cui al precedente comma sono conseguentemente soppressi nell'Università degli studi di Chieti.

Art. 3.

Sono trasferiti all'Università statale di Teramo, che subentra altresì nella titolarità di tutti i rapporti giuridici facenti capo all'Università di Chieti alla data del 31 ottobre 1993, tutti i beni immobili e mobili, ivi comprese le dotazioni scientifiche didattiche e strumentali già destinate al funzionamento delle facoltà e dei corsi di laurea scorporati dall'Università di Chieti.

Art. 4.

Le dotazioni organiche del personale docente, ricercatore, degli assistenti del ruolo ad esaurimento, del personale tecnico amministrativo in servizio presso la sede di Teramo, passano all'Università degli studi di Teramo.

Art. 5.

Tutti i docenti di ruolo, i ricercatori, gli assistenti del ruolo ad esaurimento e il personale tecnico amministrativo in servizio presso la sede di Teramo passano nelle relative dotazioni organiche dell'Università degli studi di Teramo restando temporaneamente assegnati agli uffici attualmente ricoperti.

Art. 6.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto il personale in servizio presso la sede di Teramo dovrà presentare domanda ai sensi dell'art. 15-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 per la conferma del posto già ricoperto ovvero per facoltà, corsi o uffici diversi da quelli di provenienza. La mancata presentazione della domanda equivale a richiesta di conferma.

Per i docenti, i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento, la domanda può riguardare anche facoltà e corsi diversi da quelli ricoperti qualora la disciplina insegnata o altra del raggruppamento concorsuale cui l'interessato afferisce, siano previste nel *curriculum* di studi del corso di laurea o facoltà dell'Università di Teramo al quale l'interessato stesso chiede di passare.

Le domande sono presentate al decano dei professori di prima fascia di Teramo e saranno valutate dal senato accademico dell'Università di Teramo temporaneamente composto dai presidi delle facoltà scorporate fino alla elezione dei nuovi organi accademici.

Art. 7.

Al decano dei professionisti di prima fascia attualmente in servizio presso la sede di Teramo spetta la predisposizione degli atti necessari all'avvio dell'Ateneo, unitamente all'attivazione delle procedure per la elezione degli organi di governo che comunque dovranno essere costituiti almeno in mese prima dell'anno accademico 1993-94.

Art. 8.

Entro novanta giorni dalla costituzione dei competenti organi di governo dell'Ateneo, saranno adottati, in conformità alle vigenti norme dell'ordinamento universitario, lo statuto ed i regolamenti di Ateneo dell'Università di Teramo.

Art. 9.

Gli studenti iscritti alle facoltà ed ai corsi di laurea scorporati passano, a decorrere dal 1° novembre 1993, all'Università degli studi di Teramo.

Art. 10.

I decreti ministeriali 20 gennaio 1992 e 27 aprile 1993 sono annullati.

Art. 11.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 1993

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1993
Registro n. 4 Università e ricerca, foglio n. 13

93A3907

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CORTE DEI CONTI

DECRETO PRESIDENZIALE 8 luglio 1993.

Insediamento delle sezioni e procure regionali della Corte dei conti con sede in Roma, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Ancona, Perugia, L'Aquila.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143, istitutivo di sezioni e procure regionali della Corte dei conti, con particolare riferimento all'art. 1, secondo e quarto comma, che disciplina la devoluzione dei giudizi e le relative competenze;

Vista la delibera n. 385 CP 93 del 22 giugno 1993, con la quale il consiglio di presidenza della Corte dei conti ha disposto l'insediamento delle sezioni giurisdizionali e procure nelle regioni Lazio, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige con sede in Trento, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo istituite, tra le altre, con il decreto-legge n. 143 sopra citato;

Vista la delibera n. 414/CP/93 del 6 luglio 1993, con la quale è stata revocata la predetta delibera di insediamento limitatamente alla provincia di Trento per gli ostacoli di ordine giuridico alla immediata operatività delle sezioni e procure nelle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione allo statuto speciale del Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e alle norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 e al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;

Decreta:

Le sezioni e procure regionali della Corte dei conti con sede in Roma, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Ancona, Perugia, L'Aquila, sono insediate a decorrere dal 16 luglio 1993.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1993

Il Presidente: CARBONE

93A3908

UNIVERSITÀ DI TRENTO

DECRETO RETTORALE 23 marzo 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università di Trento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, n. 487, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* di data 7 maggio 1991, concernente le modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in fisica;

Visto il decreto 11 febbraio 1991 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica concernente alcune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1990;

Vedute le proposte di modifica dello statuto approvate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trento;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 8 ottobre 1992;

Vista la delibera di data 16 febbraio 1993 del consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con la quale sono state recepite le osservazioni formulate dal Consiglio universitario nazionale;

Riconosciuta la necessità di adeguare il corso di laurea in fisica alla tabella XXI annessa al succitato decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1990 modificato con decreto 11 febbraio 1991;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trento, approvato e modificato con i decreti accennati nelle premesse, è ulteriormente modificato con gli articoli sottoindicati che sostituiscono quelli con la corrispondente numerazione:

Art. 31. — Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali sono conferite, dopo un corso di studi della durata di quattro anni, le seguenti lauree:

laurea in matematica con indirizzi generali, applicativo e didattico;

laurea in fisica con indirizzi di fisica nucleare e subnucleare, fisica della materia, fisica applicata, didattico e di storia della fisica, teorico generale e fisica dei biosistemi;

laurea in scienze biologiche.

(Omissis).

CORSO DI LAUREA IN FISICA

Art. 36. - L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Il corso di studi per il conseguimento della laurea in fisica ha una durata di quattro anni e si articola nei seguenti indirizzi:

indirizzo di fisica nucleare e subnucleare;

indirizzo di fisica della materia;

indirizzo di fisica applicata;

indirizzo didattico e di storia della fisica;

indirizzo teorico generale;

indirizzo di fisica dei biosistemi.

I corsi obbligatori e comuni a tutti gli indirizzi sono i seguenti:

1° Anno:

1) fisica generale I;

2) esperimentazioni di fisica I;

3) analisi matematica I;

4) geometria.

2° Anno.

5) fisica generale II;

6) esperimentazioni di fisica II;

7) analisi matematica II;

8) chimica;

9) meccanica razionale con elementi di meccanica statistica.

Entro il secondo anno si richiederà la prova di conoscenza di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica in base alle indicazioni del consiglio del corso di laurea.

Il corso di meccanica razionale con elementi di meccanica statistica dovrà contenere argomenti di meccanica analitica e una introduttiva conoscenza degli ensemble microcanonico, canonico e gran-canonico.

3° Anno

10) metodi matematici della fisica;

11) istituzioni di fisica teorica;

12) esperimentazioni di fisica III;

13) struttura della materia;

14) istituzioni di fisica nucleare e subnucleare.

Per consentire al consiglio di corso di laurea di pianificare l'organizzazione dei corsi, la scelta dell'indirizzo con il piano di studi deve essere effettuata al momento dell'iscrizione al terzo anno. Lo studente potrà, all'atto dell'iscrizione al quarto anno, chiedere con domanda motivata, di cambiare l'indirizzo prescelto.

I corsi dei primi due anni sono propedeutici ai corsi degli anni successivi.

I corsi 1), 3), 4), 5), 7), 9), 10), 11), 13) e 14) sono accompagnati da esercitazioni (non di laboratorio) che ne fanno parte integrante. Il corso 8) può essere accompagnato da esercitazioni di laboratorio che ne fanno parte integrante.

I corsi terminati con I e II sono propedeutici rispettivamente agli analoghi corsi terminanti con II e con III, essi constano di corsi distinti e con esami distinti.

I corsi differenziati per vari indirizzi, al quarto anno sono i seguenti:

Indirizzo di fisica nucleare e subnucleare:

15) Annuale a scelta tra:
fisica nucleare;
fisica delle particelle elementari.

16) Annuale a scelta tra:
laboratorio di fisica nucleare;
laboratorio di fisica subnucleare;

17) Annuale a scelta.

18) Semestrale a scelta.

19) Semestrale a scelta.

Indirizzo di fisica della materia:

15) Annuale a scelta tra:
fisica dello stato solido;
fisica dei fluidi;
fisica dei plasmi;
fisica atomica;
ottica quantistica.

16) Annuale a scelta tra:
laboratorio di fisica della materia;
laboratorio di ottica quantistica.

17) Annuale a scelta.

18) Semestrale a scelta

19) Semestrale a scelta

Indirizzo di fisica applicata

15) Annuale a scelta tra.
laboratorio di tecnologie fisiche;
laboratorio di strumentazioni fisiche.

16) Annuale a scelta tra:
fisica degli acceleratori;
fisica dei materiali.
fisica dei dispositivi elettronici.

17) Annuale a scelta.

18) Semestrale a scelta

19) Semestrale a scelta

Indirizzo didattico e di storia della fisica:

15) Annuale a scelta tra:
complementari di fisica;
fisica superiore;
storia della fisica.

16) Annuale a scelta tra:
preparazione di esperienze didattiche;
laboratorio di strumentazioni fisiche.

17) Annuale a scelta.

18) Semestrale a scelta.

19) Semestrale a scelta.

Indirizzo teorico generale:

15) Fisica teorica.

16) Annuale a scelta tra:
meccanica statistica;
fisica dei sistemi dinamici;
teoria dei sistemi a molti corpi.

17) Annuale a scelta avente carattere fenomenologico o di laboratorio, secondo le indicazioni del consiglio di corso di laurea.

18) Semestrale a scelta.

19) Semestrale a scelta.

Indirizzo di fisica dei biosistemi:

15) Annuale a scelta tra:
fisica biologica;
fisica medica;
biofisica;
chimica biologica,
misure nucleari;
struttura della materia biologica.

16) Annuale a scelta tra:
laboratorio di fisica biologica;
laboratorio di fisica sanitaria.

17) Annuale a scelta.

18) Semestrale a scelta.

19) Semestrale a scelta.

Tutti gli iscritti al quarto anno dovranno frequentare, indipendentemente dall'indirizzo scelto, almeno un corso a carattere teorico formativo, secondo le indicazioni del consiglio di corso di laurea.

I due corsi di insegnamento semestrali, a scelta dello studente, non possono essere sostituiti con uno solo annuale mentre il corso di insegnamento annuale, a scelta dello studente, può essere sostituito con due insegnamenti semestrali dopo l'approvazione da parte del consiglio di corso di laurea.

Il consiglio di corso di laurea propone quali insegnamenti dell'ordinamento didattico approvato dalla facoltà, siano da considerarsi semestrali, ovvero quale parte di quelli annuali può essere considerata equivalente ad un corso di insegnamento semestrale.

Uno dei due insegnamenti 13) o 14) del terzo anno può essere seguito nel quarto anno. In tal caso lo studente può chiedere, in sede di presentazione del piano di studi, di sostenere nel terzo anno uno dei semestrali del quarto anno.

Propedeuticità e sbarramenti.

Possono iscriversi al terzo anno solo gli studenti che abbiano superato almeno quattro esami. Possono sostenere esami del terzo anno solo gli studenti che abbiano superato analisi matematica I e II e fisica generale I e II.

Possono ottenere l'iscrizione al quarto anno soltanto quegli studenti che abbiano già sostenuto otto esami.

Il consiglio di corso di laurea potrà stabilire anche le propedeuticità di certi esami rispetto ad altri.

Esame di laurea.

Il consiglio di corso di laurea stabilisce le modalità di svolgimento dell'esame di laurea che deve comprendere almeno la discussione di una tesi scritta.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Elenco a carattere orientativo dei corsi complementari.

GRUPPO A01:

algebra;
algebra superiore;
geometria differenziale;
geometria superiore;
istituzioni di geometria superiore;
logica matematica;
teoria dei gruppi;
topologia.

GRUPPO A02:

analisi funzionale;
analisi superiore;
statistica matematica;
teoria delle funzioni.

GRUPPO A03:

fisica matematica;
istituzioni di fisica matematica;
magnetofluidodinamica;
meccanica dei continui;
meccanica dei fluidi (limitatamente a: scienze matematiche, fisiche e naturali);
meccanica non lineare;
meccanica superiore;
teorie relativistiche.

GRUPPO A04:

analisi numerica;
calcolo operativo;
calcoli numerici e grafici;
cibernetica;
cibernetica e teoria dell'informazione.

GRUPPO A05:

macchine calcolatrici;
teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici.

GRUPPO A06:

ricerca operativa.

GRUPPO B01:

acquisizione ed analisi dei segnali;
analisi ed elaborazione dei segnali;
complementi di fisica generale;
didattica della fisica;
effetti biologici delle radiazioni;
elettronica;
fisica degli ecosistemi;
fisica dei sistemi biologici;
fisica del mare;
fisica medica;
fisica nucleare applicata alla medicina;
fisica sanitaria;
fisica superiore;
fondamenti della fisica;
metodi di osservazione e misura;
metodi fisici per la biologia;
metodi informatici della fisica;
metodologie fisiche nell'archeologia e nell'arte;
metrologia;
microscopia elettronica;
onde elettromagnetiche;
preparazione di esperienze didattiche;
storia della fisica;
storia della scienza e della tecnica;
strumentazione di fisica medica (laboratorio);
strumentazione fisica ed impianti;
tecniche automatiche di acquisizione dati in fisica;
tecniche diagnostiche per immagini;
tecniche elettroniche per la fisica;
termodinamica.

GRUPPO B02:

applicazioni fisiche della teoria dei gruppi;
complementi di fisica teorica;
complementi di meccanica statistica;
elettrodinamica;
fisica dei sistemi dinamici;
fisica relativistica;
fisica statistica;
fisica teorica;
fisica teorica applicata;
istituzioni di meccanica quantistica;
logica quantistica;
meccanica quantistica;
meccanica statistica;
meccanica statistica di non equilibrio;
metodi matematici dell'astronomia;
metodi matematici per la geofisica;
metodi numerici della fisica;
metodi probabilistici della fisica;
teoria dei campi;
teoria dei processi irreversibili;

teoria dei sistemi a molti corpi;
teoria della gravitazione;
teorie delle forze nucleari;
teoria dello stato solido;
teoria quantistica dei campi;
teoria quantistica dei solidi;
teorie quantistiche.

GRUPPO B03:
acustica;
complementi di fisica del plasma;
complementi di ottica;
complementi di ottica quantistica;
componenti elettronici;
conduzione elettrica dei gas;
diffrazione e spettroscopia neutronica;
diffrazione di raggi X;
elettronica quantistica;
fisica atomica;
fisica biologica;
fisica degli aerosol;
fisica degli stati condensati;
fisica dei dispositivi elettronici;
fisica dei dispositivi a stato solido;
fisica dei fenomeni cooperativi e delle transizioni di fase;
fisica dei films sottili;
fisica dei fluidi;
fisica dei laser;
fisica dei metalli;
fisica dei plasmi;
fisica dei semiconduttori;
fisica dei sistemi disordinati;
fisica della materia biologica;
fisica delle basse temperature;
fisica delle macromolecole;
fisica delle superfici;
fisica dello stato solido;
fisica molecolare;
impiantazione ionica;
luce di sincrotone;
microelettronica;
ottica;
ottica elettronica;
ottica non lineare;
ottica quantistica;
proprietà magnetiche della materia;
spettroscopia atomica e molecolare;
spettroscopia a radiofrequenze e microonde;
spettroscopia dello stato solido;
struttura della materia biologica;
superconduttività;
tecnica del vuoto;
termodinamica di non equilibrio.

GRUPPO B04:
acceleratori di particelle;
fisica dei neutroni;
fisica del reattore nucleare;
fisica delle interazioni elettrodeboli;
fisica delle interazioni forti;
fisica delle particelle elementari;
fisica delle radiazioni;
fisica nucleare;
fisica sperimentale delle particelle elementari;
fisica subnucleare;
metodi e tecniche nucleari;
particelle ad altissima energia;
radioattività;
radioprotezione;
reazioni nucleari;
spettroscopia nucleare;
struttura e spettroscopia degli adroni;
teorie di Gauge in fisica subnucleare;
teoria dei reattori nucleari;
teoria delle interazioni fondamentali.

GRUPPO B05:
astrofisica;
astrofisica delle alte energie;
astrofisica del plasma;
astrofisica relativistica;
astrofisica spaziale;
astrofisica teorica;
astrometria;
atronomia infrarossa;
astronomia X e gamma;
complementi di astronomia;
cosmologia;
cosmologia teorica;
elaborazione dei dati astronomici;
elettrodinamica cosmica;
fisica dei pianeti;
fisica dei sistemi dinamici;
fisica del campo gravitazionale;
fisica del mezzo interstellare;
fisica del sistema solare;
fisica della gravitazione;
fisica delle galassie;
fisica dello spazio;
fisica solare;
fisica stellare;
istituzioni di astrofisica;
meccanica celeste;
ottica astronomica;
radioastronomia;
radiazione cosmica;
relatività;

spettroscopia astronomica;
statistica stellare;
storia dell'astronomia;
tecniche astrofisiche;
tecniche astronomiche;
tecniche di fisica dello spazio;
teoria della gravitazione.

GRUPPO C02:
chimica fisica;
chimica fisica dello stato solido;
chimica teorica;
elettrochimica;
spettroscopia.

GRUPPO C04:
chimica delle macromolecole.

GRUPPO C05:
chimica organica.

GRUPPO D03:
mineralogia.

GRUPPO D04:
climatologia e metereologia;
complementi di geofisica;
fisica ambientale;
fisica del vulcanismo;
fisica dell'atmosfera;
fisica della ionosfera;
fisica della terra solida;
fisica terrestre;
geodesia;
geofisica;
geologia;
geologia strutturale;
meteorologia;
meteorologia oceanografica;
meteorologia sinottica e previsioni del tempo;
micrometeorologia e meteorologia;
misure fisiche dell'ambiente;
oceanografia;
oceanografia costiera;
oceanografia fisica;
previsioni meteorologiche numeriche;
sismologia;
sismologia teorica;
telerilevamento dell'atmosfera;
vulcanologia.

GRUPPO E03:
biologia generale.

GRUPPO E04:
biologia molecolare;
fisiologia generale.

GRUPPO E05:
biochimica;
chimica biologica;
genetica.

GRUPPO E10:
biofisica.

GRUPPO I03:
fluidodinamica.

GRUPPO I05:
fisica tecnica.

GRUPPO I21:
elettronica applicata.

GRUPPO M07:
epistemologia e metodologia;
filosofia della scienza.

GRUPPO M09:
pedagogia.

GRUPPO M10:
psicologia cognitiva.

Sono considerati insegnamenti complementari a scelta, oltre quelli riportati qui sopra, anche quelli indicati negli indirizzi.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trento, 23 marzo 1993

Il rettore: ZUELLI

93A3897

DECRETO RETTORALE 1° aprile 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università di Trento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, n. 487, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica di data 3 aprile 1987, n. 234, concernente le modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze biologiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica di data 12 ottobre 1989 concernente alcune modifiche del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1987, n. 234;

Vedute le proposte di modifica dello statuto approvate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trento;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 8 ottobre 1992;

Vista la delibera di data 16 marzo 1993 del consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con la quale sono state recepite le osservazioni formulate dal Consiglio universitario nazionale;

Riconosciuta la necessità di adeguare il corso di laurea in scienze biologiche alla tabela XXV annessa al succitato decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1987, n. 234, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1989;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trento, approvato e modificato con i decreti accennati nelle premesse, è ulteriormente modificato con gli articoli sottoindicati che sostituiscono quelli con la corrispondente numerazione:

Art. 31. — Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali sono conferite le seguenti lauree:

laurea in matematica, con indirizzi generale, applicativo e didattico;

laurea in fisica, con indirizzi di fisica nucleare e subnucleare, fisica della materia, fisica applicata, didattico e di storia della fisica, teorico generale e fisica dei biosistemi;

laurea in scienze biologiche, con indirizzo biotecnologico.

(Omissis).

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE

Art. 37. — La durata del corso degli studi per la laurea in scienze biologiche è di cinque anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il corso di studi è suddiviso in un triennio propedeutico e in un biennio di applicazione ad indirizzo biotecnologico.

Il numero di esami non è meno di ventisei. Nel caso di verifiche di profitto contestuali — accorpamento di più insegnamenti dello stesso anno accademico — il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

I corsi di insegnamento possono essere organizzati in moduli semestrali, secondo le norme vigenti. Il totale delle ore di insegnamento è di milleseicento per il triennio e di cinquecento per il biennio. Nel computo orario sono comprese lezioni, esercitazioni, esercizi, sperimentazioni e dimostrazioni, a seconda della natura dei corsi.

Triennio propedeutico:

1) istituzioni di matematiche;
2) metodi matematici e statistici (1);
3) fisica;
4) laboratorio di fisica (2);
5) chimica generale ed inorganica;
6) chimica organica;
7) chimica fisica;
8) laboratorio di chimica (3);
9) citologia ed istologia (4);
10) chimica biologica;
11) fisiologia generale;
12) genetica;
13) zoologia;
14) anatomia comparata (5);
15) botanica;
16) fisiologia vegetale;
17) microbiologia generale;
18) ecologia;
19) biologia molecolare.

Tutti gli studenti sono inoltre tenuti a frequentare per due anni consecutivi del triennio propedeutico un laboratorio di biologia sperimentale di settantacinque ore per anno, nel quale dovrà essere elemento preminente la partecipazione attiva degli studenti agli esperimenti.

Tali corsi di laboratorio sono organizzati, per le parti di competenza, dai docenti di discipline «biologiche» del triennio (quelle indicate con i numeri dal 9) al 19) nonché da eventuali altri docenti, secondo modalità fissate dal consiglio di corso di laurea. Quest'ultimo designa a tale fine fra i docenti, avvalendosi anche delle vigenti disposizioni di legge, un coordinatore per ciascun corso di biologia sperimentale. Al termine di ciascun corso annuale lo studente deve superare un colloquio con giudizio di merito sull'attività svolta, a cura di una commissione costituita dal coordinatore e da almeno altri due docenti.

---

(1) Compresi modelli matematici ed elementi di probabilità applicati alla biologia.

(2) Compreso il trattamento dei dati sperimentali.

(3) Comprende parti inorganiche, organiche, strumentali ed analitiche.

(4) Comprende argomenti riguardanti le cellule animali e vegetali.

(5) Comprende l'anatomia e l'embriologia dei vertebrati.

Lo studente deve inoltre superare un colloquio di lingua inglese. Il colloquio comprende la traduzione di un brano di un'opera scientifica di argomento biologico.

Gli esami di istituzioni di matematiche, fisica, chimica generale ed inorganica sono propedeutici agli esami del secondo anno e successivi.

L'iscrizione al biennio è condizionata al superamento dei tre esami suddetti ed inoltre di chimica organica, laboratorio di fisica, laboratorio di chimica, di almeno sette esami di discipline «biologiche», dei due colloqui del laboratorio di biologia sperimentale e del colloquio di lingua inglese.

Altre propedeuticità potranno essere indicate anno per anno dal consiglio di corso di laurea.

Indirizzo biotecnologico:

biochimica applicata;

chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;

genetica dei microrganismi;

ingegneria genetica.

L'indirizzo comprende non meno di sette corsi per un totale di cinquecento ore. Il consiglio di corso di laurea potrà attivare gli orientamenti interni all'indirizzo indicando, anno per anno, quelle combinazioni di discipline che meglio rispondano ad una logica di natura culturale applicativa.

Elenco dei corsi non obbligatori (eventualmente accorpabili con i corsi irrinunciabili):

1) agricoltura montana;
2) agronomia generale;
3) algologia;
4) apicoltura;
5) analisi biochimico-cliniche;
6) analisi dei prodotti alimentari;
7) anatomia vegetale;
8) antropometria;
9) batteriologia;
10) biochimica applicata;
11) biochimica cellulare;
12) biochimica comparata;
13) biochimica fisica;
14) biochimica industriale;
15) biochimica macromolecolare;
16) biochimica vegetale;
17) biocristallografia;
18) bioetica;
19) bioenergetica;
20) biofisica;
21) biofisica applicata;
22) biologia cellulare;
23) biologia della pesca ed acquacoltura;
24) biologia delle popolazioni umane;
25) biologia dello sviluppo;
26) biologia del suolo;
27) biologia marina;
28) biologia vegetale applicata;
29) biologia umana;
30) biomateriali;
31) biomatematica;
32) biometria;
33) biopedologia;
34) botanica sistematica;
35) calcolo numerico e programmazione;
36) chimica analitica;
37) chimica analitica clinica;
38) chimica analitica strumentale;
39) chimica degli alimenti;
40) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
41) chimica delle sostanze organiche naturali;
42) chimica fisica biologica;
43) chimica e tecnologia degli alimenti;
44) chimica dell'ambiente;
45) citochimica ed istochimica;
46) citogenetica;
47) citologia animale;
48) citologia sperimentale;
49) citologia vegetale;
50) citopatologia;
51) coltivazioni arboree;
52) complementi di chimica organica;
53) complementi di fisiologia generale;
54) complementi di matematiche;
55) complementi di calcolo numerico;
56) complementi di fisica;
57) conservazione della natura e delle sue risorse;
58) didattica naturalistica biologica;
59) ecofisiologia vegetale;
60) ecologia animale;
61) ecologia microbica;
62) ecologia preistorica;
63) ecologia umana;
64) ecologia vegetale;
65) economia delle industrie agro-alimentari;
66) elettrofisiologia;
67) embriologia comparata;
68) embriologia e morfologia sperimentale;
69) endocrinologia comparata;
70) enologia;
71) etnomologia;
72) enzimologia;
73) epistemologia in biologia;
74) esercitazioni di analisi chimica dei prodotti alimentari;
75) etologia;
76) etologia applicata;
77) equilibri naturali e lotta biologica;
78) evoluzione biologica;

79) farmacologia applicata;
80) farmacologia cellulare;
81) farmacologia molecolare;
82) fisica sanitaria;
83) fisica della materia biologica;
84) fisiologia applicata;
85) fisiologia comparata;
86) fisiologia delle piante coltivate;
87) fisiologia delle piante agrarie;
88) fisiologia vegetale applicata;
89) fisiologia post-raccolta dei prodotti frutticoli;
90) fisiopatologia endocrina;
91) fisiopatologia generale;
92) fitogeografia;
93) fondamenti di ecologia;
94) fotobiologia;
95) frutticoltura industriale;
96) genesi, classificazione e cartografia del terreno;
97) genetica applicata;
98) genetica dei microrganismi;
99) genetica delle popolazioni;
100) genetica molecolare;
101) genetica quantitativa;
102) genetica umana;
103) genetica vegetale;
104) geobotanica;
105) idrobiologia e pescicolture;
106) igiene degli alimenti;
107) igiene ambientale;
108) immunofarmacologia;
109) immunologia;
110) immunologia e immunopatologia;
111) impianti biologici;
112) ingegneria genetica;
113) istopatologia generale;
114) laboratorio di biofisica;
115) laboratorio di biologia molecolare;
116) laboratorio di coltura in vitro;
117) laboratorio di ecologia;
118) laboratorio di metodologie botaniche;
119) laboratorio di metodologie farmacologiche;
120) laboratorio di metodologie fisiologiche;
121) laboratorio di metodologie genetiche;
122) laboratorio di metodologie zoologiche;
123) laboratorio di microbiologia e serologia;
124) laboratorio di patologia generale;
125) laboratorio di tecniche ultrastrutturali;
126) macchine ed impianti di industrie agroalimentari;
127) metereologia e climatologia;
128) metodi fisici della biologia;
129) metodi matematici applicati alla biologia;
130) metodi per il trattamento della informazione;
131) merceologia;
132) micologia;
133) micologia applicata;
134) microbiologia;
135) microbiologia ambientale;
136) microbiologia applicata;
137) microbiologia enologica;
138) microbiologia industriale;
139) modelli matematici per la biologia;
140) mutagenesi ambientale;
141) nematologia;
142) neurobiologia;
143) neurobiologia comparata;
144) organizzazione di mercato dei prodotti agricolo-alimentari;
145) oceanografia;
146) paleobotanica;
147) paleontologia;
148) paleontologia umana e paleoetnologia;
149) palinologia;
150) prassitologia;
151) patologia ambientale;
152) patologia cellulare;
153) patologia delle piante da frutto;
154) patologia genetica e dello sviluppo;
155) patologia molecolare;
156) patologia vegetale;
157) plantologia;
158) primatologia;
159) protzoologia;
160) psicobiologia;
161) radiobiologia;
162) radiogenetica;
163) regolatori di crescita delle piante;
164) resistenza delle malattie e selezione sanitaria delle piante;
165) scienza della alimentazione;
166) sistemi dinamici (per la biologia);
167) statistica;
168) storia della biologia;
169) struttura della materia;
170) tecnologia delle bevande alcooliche;
171) tecnologia della conservazione dei prodotti agricoli;
172) tecnologia delle conserve alimentari;
173) tecnologie alimentari;
174) termodinamica dei processi irreversibili;
175) teoria e applicazione delle macchine calcolatrici;
176) tossicologia;
177) ultrastrutture vegetali;

178) virologia vegetale;
179) virologia;
180) viticoltura;
181) zoocolture;
182) zoogeografia;
183) zoologia agraria,
184) zoologia applicata;
185) zoologia sistematica;
186) zoologia dei vertebrati.

Tutte le discipline fondamentali a statuto possono anche essere utilizzate come complementari.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito non meno di ventisei corsi per un totale di duemilacento ore, e superato i relativi esami; deve aver inoltre superato i due colloqui di laboratori di biologia sperimentale e il colloquio di lingua inglese.

L'esame di laurea in scienze biologiche consiste nella discussione di una tesi scritta, che è costituita da un elaborato su dati sperimentali e deve comunque portare un contributo originale. A tale fine è obbligatoria la frequenza per non meno di un anno presso un laboratorio scientifico sotto la responsabilità del relatore.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laurea in scienze biologiche, mentre il relativo certificato, rilasciato al laureato, farà menzione dell'indirizzo seguito.

Per quanto non esplicitamente previsto sopra, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1987, n. 234.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trento, 1° aprile 1993

Il rettore: ZUELLI

93A3909

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione «Aspen Institute Italia», in Roma

Con decreto ministeriale 26 aprile 1993 vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri in data 20 maggio 1993, viene riconosciuta la personalità giuridica all'associazione «Aspen Institute Italia», con sede in Roma, e ne viene approvato il relativo statuto.

93A3910

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto internazionale di diritto umanitario, in San Remo

Con decreto ministeriale 27 aprile 1993 vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri in data 20 maggio 1993, viene riconosciuta la personalità giuridica all'Istituto internazionale di diritto umanitario, con sede in San Remo (Imperia), e ne viene approvato il relativo statuto.

93A3911

Istituzione dell'agenzia consolare onoraria in Annecy (Francia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

È istituita in Annecy (Francia) dal 1° luglio 1993 un'agenzia consolare di seconda categoria posta alle dipendenze del consolato d'Italia in Chambery con circoscrizione territoriale comprendente il dipartimento dell'Alta Savoia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 1993

Il Ministro: ANDREATTA

93A3912

Limitazione delle funzioni al titolare del consolato generale onorario in Lomè (Togo)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Ennio De Santis, console generale onorario in Lomè (Togo), con circoscrizione il territorio del Togo, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Accra degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Accra delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Accra dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Accra di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio e sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali e rilascio di nuovi passaporti in sostituzione di quelli in corso di validità ma esauriti nelle pagine;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale,

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 25 giugno 1993

Il Ministro ANDREATTA

93A3913

Limitazione delle funzioni al titolare del vice consolato onorario in Memphis (U.S.A.)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Omissis

Decreta:

Il sig. John A Grisanti, vice console onorario in Memphis (USA), con circoscrizione territoriale comprendente lo Stato del Tennessee, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in New Orleans degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri,

b) ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in New Orleans delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in New Orleans di tutti gli atti e documenti in materia di successione;

d) ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in New Orleans di tutti gli atti e documenti relativi al rilascio e rinnovo di passaporti nazionali, alla vidimazione di quelli stranieri,

e) rilascio di certificazioni (escluse quelle relative alla cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

f) ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in New Orleans di tutti gli atti e documenti relativi ad eventuali sinistri aerei in cui siano coinvolti cittadini italiani,

g) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 25 giugno 1993

Il Ministro ANDREATTA

93A3914

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni allo statuto dell'«Associazione nazionale della Polizia di Stato», in Roma

Con decreto ministeriale 15 maggio 1993, l'«Associazione nazionale della Polizia di Stato (ANPS)», con sede in Roma, è stata autorizzata ad apportare allo statuto le modifiche disposte dall'assemblea straordinaria degli associati in data 14 febbraio 1993

93A3915

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 12 luglio 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988.

Cambi del giorno 12 luglio 1993

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1588,51
ECU	1790.25
Marco tedesco	917,00
Franco francese	269,10
Lira sterlina	2347,82
Fiorino olandese	815,37
Franco belga	44,474
Peseta spagnola	11,945
Corona danese	236.53
Lira irlandese	2215,49
Dracma greca	6.720
Escudo portoghese	9,588
Dollaro canadese	1244,13
Yen giapponese	14,474
Franco svizzero	1033,85
Scellino austriaco	130,27
Corona norvegese	215,29
Corona svedese	197,95
Marco finlandese	274,31
Dollaro australiano	1080,98

93A3941

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**

— **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	**345.000**
- semestrale	L.	**188.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	**63.000**
- semestrale	L.	**44.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	**193.000**
- semestrale	L.	**105.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	**63.000**
- semestrale	L.	**44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	**193.000**
- semestrale	L.	**105.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	**664.000**
- semestrale	L.	**366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**325.000**
Abbonamento semestrale	L.	**198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189